

PROGETTO DI LEGGE

LEGGE SULLA DIRIGENZA

Art.1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina lo stato giuridico del personale Dirigente del Settore Pubblico Allargato, valorizzandone il ruolo autonomo nell'ambito dell'organizzazione dello Stato, stabilendone le relative responsabilità allo scopo di perseguire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, dell'azione amministrativa, la sua rispondenza alle necessità dell'utenza, intesi come criteri generali che informano l'azione amministrativa, e la valorizzazione delle risorse umane al servizio della Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi di legalità ed imparzialità.
2. Il Dirigente è il funzionario pubblico al vertice di una Unità Organizzativa (intesa come Ufficio o Servizio) cui sono affidate funzioni e poteri decisionali di indirizzo, di impulso e di coordinamento nonché di rappresentanza verso i terzi dell'Amministrazione di appartenenza.

Art.2

(Principio di separazione)

1. La Pubblica Amministrazione ispira il proprio operato al perseguimento ed affermazione del principio della separazione dell'attività di indirizzo e controllo politico dall'attività di attuazione e gestione amministrativa.
2. Ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184, i piani e i programmi finalizzati all'attuazione delle linee di indirizzo politico amministrativo, sono definiti dal Congresso di Stato, con l'indicazione delle relative priorità e delle disponibilità finanziarie, all'inizio di ogni anno, e comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione della Legge di Bilancio, e sottoposti al controllo preventivo di legittimità nelle forme previste dalle disposizioni vigenti.

Art.3

(Profilo di ruolo e Assegnazione)

1. La funzione dirigenziale è definita dalle norme della presente legge, dal profilo di ruolo e dall'assegnazione.
2. Il profilo di ruolo del Dirigente sarà descritto, come sviluppo degli ambiti professionali di cui al successivo art. 5, nell'apposita normativa sui profili di ruolo.
3. L'assegnazione del Dirigente ad una Unità Organizzativa specifica la prestazione professionale richiesta, in coerenza con la missione e le funzioni dell'Unità Organizzativa stessa, così come saranno definite dall'apposita normativa.

Art.4

(Attribuzioni e responsabilità)

1. Ferme restando le previsioni della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e dalla Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184, al Dirigente compete l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, a rilevanza interna ed esterna, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, nel rispetto delle norme di Contabilità e Bilancio, l'organizzazione delle risorse, umane e materiali, dell'Unità Organizzativa cui è preposto e l'attuazione dei programmi e piani di cui all'articolo 2 secondo comma.

Art.5

(Ambiti professionali)

1. Il Dirigente svolge, con autonomia operativa e responsabilità di gestione, le funzioni previste dal proprio profilo di ruolo, articolate nei seguenti 5 ambiti professionali riferiti alle attribuzioni e responsabilità di cui al precedente articolo.
 - a. pianificazione e programmazione dell'attività dell'Unità Organizzativa: il Dirigente opera al fine di garantire l'attuazione delle direttive e dei programmi deliberati dal Congresso di Stato, attribuiti direttamente o per il tramite del Direttore di Dipartimento o superiore gerarchico nel caso di Enti del Settore Pubblico Allargato, così da raggiungere gli obiettivi prefissati;
 - b. organizzazione e sviluppo delle risorse umane: il Dirigente dota e mantiene nel tempo l'Unità Organizzativa diretta della migliore organizzazione possibile, tenuto conto delle risorse strumentali, finanziarie ed umane alla stessa assegnate; ricerca in particolare l'ottimale allocazione operativa dei dipendenti e, anche tramite questa, lo sviluppo professionale degli stessi; individua e propone i possibili miglioramenti all'organizzazione interna che richiedono modifiche nella composizione quali – quantitativa delle risorse assegnate;
 - c. sviluppo dell'operatività e delle conoscenze tecniche riferite all'attività dell'Unità Organizzativa: il Dirigente svolge l'attività professionale, se prevista dal proprio profilo di ruolo e dalle funzioni della Unità Organizzativa diretta, ed emette gli atti ed i provvedimenti amministrativi

a rilevanza interna ed esterna necessari per il perseguimento della missione assegnata all'Unità Organizzativa ed in coerenza con le relative funzioni; risponde dei servizi erogati da questa e rappresenta il referente privilegiato per il miglioramento della specifica legislazione applicata dalla Unità Organizzativa che dirige.

d. comunicazione esterna e interna: il Dirigente, in coerenza con le funzioni della propria Unità Organizzativa, instaura relazioni con soggetti interni ed esterni alla Pubblica Amministrazione, in particolare nei confronti dell'utenza, assumendo anche la rappresentanza legale dell'Amministrazione qualora richiesto dal tipo di funzioni svolte o su espressa delega ricevuta; il Dirigente si rapporta con il relativo Direttore di Dipartimento o con il superiore gerarchico, ove presenti, e con la Direzione Generale della Funzione Pubblica per le competenze a questa assegnate, così come con il Segretario di Stato competente per gli aspetti specialistici afferenti la propria attività.

e. controllo: il Dirigente è responsabile del pieno rispetto nell'Unità Organizzativa della legislazione di riferimento e delle norme interne, così come della coerenza dei processi operativi con le funzioni della Unità Organizzativa, ma anche con criteri di efficienza, efficacia, economicità e rispondenza alle necessità dell'utenza.

2. Il Dirigente in organico è inquadrato nel relativo profilo di ruolo dirigenziale, salvo quanto disposto dal successivo art. 21 per la durata dell'incarico di staff. Nel caso di Dirigente a tempo determinato, il contratto di cui all'art. 7 deve riportare l'indicazione del profilo di ruolo dirigenziale di riferimento.

Art.6

(Requisiti)

1. Sono requisiti necessari per l'accesso alla posizione dirigenziale:

- a. la cittadinanza sammarinese o di Paese nei confronti del quale esistano convenzioni che prevedano la condizione di reciprocità in casi analoghi;
- b. la residenza in territorio;
- c. il possesso del diploma di laurea quinquennale o di vecchio ordinamento, previsto dal profilo di ruolo, da almeno 5 anni;
- d. l'abilitazione professionale o altro titolo/requisito previsto dal profilo di ruolo o per la specifica assegnazione;
- e. esperienza lavorativa o professionale continuativa almeno triennale:

A. nel settore pubblico allargato in funzioni per l'esercizio delle quali od in posizioni per l'accesso alle quali è richiesta la laurea specialistica o di vecchio ordinamento;

B. nel settore privato in attività libero professionali o in posizioni con funzioni dirigenziali.

Il requisito di cui al presente punto 5 può essere sostituito da diploma di specializzazione o di master in materie attinenti all'unità Organizzativa.

f. non versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità di cui alla presente legge, previste dal profilo di ruolo, dalla specifica assegnazione o da norme speciali.

Art.7

(Rapporto di lavoro)

1. Il Dirigente è assunto in organico o a tempo determinato.
2. Il rapporto di lavoro fra la Pubblica Amministrazione ed il Dirigente in organico è disciplinato, dalla presente legge e dalle norme di pubblico impiego.
3. Il rapporto di lavoro fra la Pubblica Amministrazione e il Dirigente a tempo determinato è disciplinato dalla presente legge e dal contratto a termine di diritto privato il quale richiama eventuali ulteriori norme applicabili.

Art.8

(Accesso alla funzione dirigenziale)

1. L'accesso alla funzione dirigenziale avviene a seguito di concorso o altre forme di selezione, che comunque devono tener conto del curriculum vitae, della professionalità e specializzazione posseduta dal candidato, fermi restando i requisiti previsti dalla presente legge, dal profilo di ruolo, dalla specifica assegnazione e da norme speciali.
2. La delibera di nomina, in esito alle procedure di cui al comma che precede, è adottata dal Congresso di Stato o dal Consiglio Grande e Generale nei casi di rispettiva competenza.

Art.9

(Incarico e Assegnazione ad una Unità Organizzativa)

1. La delibera di nomina di cui al secondo comma dell'art. 8 dispone l'assegnazione del Dirigente ad una Unità Organizzativa per un periodo di tempo determinato, la durata dell'incarico o dell'assegnazione, i programmi da realizzare, gli obiettivi da conseguire ed il trattamento economico, in conformità alla presente legge o a leggi speciali di riferimento.
2. L'assegnazione del Dirigente in organico o con contratto a tempo determinato in corso può essere modificata con successiva delibera per particolari esigenze dell'amministrazione o su richiesta del Dirigente.

Art.10

(Contratto di diritto privato)

1. Il contratto di diritto privato di cui all'art. 7 consegue alla delibera di nomina e definisce l'incarico, la durata del rapporto e la retribuzione, nell'ambito delle prescrizioni che definiscono le funzioni da esercitare contenute nella presente legge, nel profilo di ruolo di riferimento e nelle norme relative all'Unità Organizzativa cui il Dirigente viene assegnato. Il contratto, inoltre, definisce la durata del periodo di prova e richiama le norme applicabili alle cause di risoluzione e alla facoltà di recesso delle parti.
2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Congresso di Stato, su proposta del Segretario con delega alla Funzione Pubblica, adotta modelli di contratto tipo per i rapporti di cui al presente articolo.
3. Il contratto è sottoscritto per la parte pubblica dal Segretario di Stato per gli Affari Interni e depositato in apposito registro presso il Dipartimento della Funzione Pubblica che ne cura la conservazione e gli adempimenti conseguenti.

Art.11

(Durata del contratto e dell'assegnazione)

1. Il contratto a tempo determinato di cui all'articolo 10 è subordinato al superamento del periodo di prova di cui all'art. 12, ha durata non superiore a tre anni e può essere rinnovato, a seguito di apposita deliberazione.
2. L'assegnazione ad unità Organizzativa ha durata non superiore a 3 anni, anche per i dirigenti in organico, e può essere oggetto di rinnovo.

Art.12

(Periodo di prova)

1. Il periodo di prova ha durata non superiore a 6 mesi decorrenti dall'inizio effettivo dell'incarico.
2. Successivamente al positivo superamento del periodo di prova, nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, il contratto esplica appieno i suoi effetti; nel caso di assunzione in organico, la stessa diviene definitiva.
3. Il prestatore servizio in periodo di prova si computa ad ogni effetto di legge e contratto.
4. E' fatta salva la possibilità di proroga del periodo di prova per motivi di forza maggiore riconosciuti con delibera del Congresso di Stato, su proposta del Direttore di Dipartimento o del Dirigente con funzioni di Capo del Personale negli Enti del Settore Pubblico Allargato, o del Segretario di Stato competente.
5. La normativa sulla valutazione di cui all'art. 22 stabilirà i criteri e le modalità procedurali per l'esecuzione delle valutazioni del periodo di prova. Fino all'emanazione della citata normativa, la valutazione del Dirigente viene eseguita dal Congresso di Stato su riferimento del Segretario di Stato competente e del Segretario di Stato per gli Affari Interni.
6. L'esito negativo del periodo di prova, è causa di recesso dal rapporto e di interruzione dell'incarico.

Art.13

(Recesso dal contratto e revoca dell'incarico)

1. Ferme restando le responsabilità penali, civili, amministrative e contabili l'Amministrazione ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto a tempo determinato e di revocare l'incarico e l'assegnazione, in caso di grave inadempimento degli obblighi di legge e di contratto o per fatto che, essendo di pregiudizio per l'Amministrazione, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, dell'incarico.
2. La facoltà di recesso è altresì riconosciuta al Dirigente.
3. Le parti comunicano il recesso con congruo anticipo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.14***(Doveri del Dirigente)***

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di pubblico impiego, il Dirigente ha l'obbligo di:
 - a. tenere una condotta esemplare improntata ai principi di dignità e etica professionale, onestà, lealtà e fedeltà alla Repubblica;
 - b. adempiere alle funzioni previste dal profilo di ruolo di riferimento avendo cura di perseguire l'esclusivo interesse dello Stato;
 - c. non trarre profitto da quanto forma oggetto delle sue funzioni né svolgere attività in contrasto con gli interessi dello Stato;
 - d. informare tempestivamente il Direttore di Dipartimento e la Direzione della Funzione Pubblica, o il Dirigente con funzioni di Capo del Personale nel caso di Enti del Settore Pubblico Allargato, dell'esistenza di eventuale azione penale a suo carico.

2. Il Dirigente osserva in regime di flessibilità l'orario di lavoro previsto dalla legge e dal contratto collettivo e/o dal contratto di diritto privato di cui all'art. 10, ed è comunque tenuto, ove le esigenze di servizio lo richiedano, ad effettuare prestazioni giornaliere oltre il normale orario di lavoro. Tale modalità di servizio fa parte integrante della funzione dirigenziale. Il servizio prestato oltre il normale orario di lavoro si intende compensato con la retribuzione di cui all'art. 19.

Art.15***(Norme disciplinari)***

1. Al Dirigente sono applicate le norme sulle sanzioni disciplinari vigenti per i pubblici dipendenti. Le sanzioni disciplinari sono, a seconda dei casi, applicate o promosse dal Direttore di Dipartimento o dal Dirigente con funzioni di Capo del Personale negli Enti del Settore Pubblico Allargato.

Art.16

(Incompatibilità generali)

1. Ferme restando le incompatibilità previste dalla Legge Organica per i dipendenti pubblici, è fatto divieto al Dirigente, qualunque sia il suo rapporto di impiego:
 - a. di esercitare attività libero professionali, commerciali, artigianali ed industriali e di svolgere prestazioni in via subordinata in imprese private;
 - b. di assumere consulenze e di compiere qualunque attività retribuita, in proprio o per conto di persone fisiche e giuridiche di diritto privato;
 - c. di entrare in rapporti d'affari con lo Stato e gli Enti del Settore Pubblico Allargato, sia direttamente che indirettamente;
 - d. di assumere cariche di amministrazione e controllo in imprese ed enti privati aventi fine di lucro o che comunque esercitano attività economica;
 - e. di svolgere qualunque prestazione e di assumere qualunque incarico, anche di natura occasionale in forma gratuita o retribuita, per conto di imprese ed enti privati aventi fine di lucro o che comunque esercitano attività economica;
 - f. di assumere direttamente o indirettamente partecipazioni nel capitale di società con scopo di lucro, fatta eccezione per le acquisizioni intervenute a titolo di successione mortis causa e per le partecipazioni in società ad azionariato diffuso purché non superiori al 15% dell'intero capitale sociale;
 - g. di rappresentare diritti di terzi contro lo Stato;
2. Il Dirigente è comunque tenuto ad evitare situazioni che generino conflitto d'interesse o a comunicare tempestivamente al Direttore di Dipartimento di competenza i casi di conflitto di interessi non evitabili;
3. La Direzione Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica con provvedimento motivato, da assumersi entro 1 mese dalla richiesta, può dichiarare compatibile con la posizione dirigenziale lo svolgimento di prestazioni riferite ad attività scientifiche ed artistiche che non pregiudichino la normale attività lavorativa.

Art.17

(Incompatibilità speciali)

1. Al fine di non compromettere l'imparzialità e l'indipendenza del Dirigente nell'esercizio delle sue funzioni, con la normativa che disciplina la missione e le funzioni delle singole Unità Organizzative saranno individuate eventuali incompatibilità speciali in cui il Dirigente assegnato a specifica Unità Organizzativa non deve versare durante il periodo di impiego, e durante il periodo

precedente e/o successivo allo stesso. Per le medesime motivazioni potrà essere anche stabilita la durata continuativa massima dell'assegnazione a specifiche Unità Organizzative e quindi le relative eventuali necessità di rotazione.

2. E' comunque incompatibile l'incarico del Dirigente nominato dal Consiglio Grande e Generale con il ruolo di membro del Consiglio Grande e Generale e di Segretario di forze Politiche e Sindacali comunque denominato.

Art.18

(Diritti)

1. Fermo quanto previsto dall'art. 7 della presente legge il Dirigente ha diritto:
 - a. di essere adibito alle funzioni previste dal profilo di ruolo di riferimento, salvo quanto previsto all'art. 21 per gli incarichi di staff;
 - b. alla riservatezza dei propri dati personali;
 - c. alla tutela e al rispetto della propria riservatezza.

Art.19

(Retribuzione)

1. Il trattamento economico previsto per il profilo di ruolo dirigenziale, qualunque sia il rapporto di impiego in essere, è fissato per legge o atto avente forza di legge e costituito dalle seguenti voci:

- a. retribuzione di base;
- b. retribuzione di posizione;
- c. retribuzione di risultato;
- d. indennità di contratto a termine;
- e. scatti di anzianità con le modalità fissate dalle norme di pubblico impiego, qualora il Dirigente sia in organico.

2. La retribuzione di base di cui al primo comma lett. a. è rapportata al profilo di ruolo dirigenziale.

3. La retribuzione di posizione di cui al primo comma lett. b. consegue all'assegnazione ad una Unità Organizzativa ed è rapportata alla sua dimensione, al numero di dipendenti assegnati e al relativo grado di professionalità, ai flussi finanziari gestiti e alla complessità organizzativa. Tale voce retributiva è erogata sulla base dei parametri indicati nella normativa che disciplina le funzioni delle singole Unità Organizzative.

4. La retribuzione di risultato di cui al primo comma lett. c. è rapportata alla preventiva e tempestiva determinazione degli obiettivi da raggiungere, alla loro condivisione con il Dirigente ed è condizionata all'esito positivo della valutazione periodica di risultato di cui all'art. 22.
5. L'indennità di contratto a termine di cui al primo comma lett. d. è erogata ai soli Dirigenti che non siano in organico nella Pubblica Amministrazione, anche se inquadrati in profilo di ruolo diverso da quello dirigenziale.
6. Il trattamento economico di cui ai commi che precedono remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti al Dirigente ad esso conferiti in ragione dell'Unità Organizzativa cui è assegnato.
7. Con apposita legge o atto avente forza di legge saranno disciplinati il tetto e l'incidenza delle voci di cui al primo comma sulla retribuzione complessiva, nonché le modalità di stanziamento e di erogazione della retribuzione di risultato.

Art.20

(Sostituzione del Dirigente)

1. In caso di assenza occasionale del Dirigente di durata non superiore a 60 giorni, la gestione ordinaria dell'Unità Organizzativa è delegata a dipendente già assegnato alla stessa, che immediatamente segue in ordine gerarchico, su disposizione e con la supervisione del Direttore di Dipartimento di competenza o del Dirigente con funzioni di Capo del Personale negli Enti del Settore Pubblico Allargato.
2. In caso di temporanea assenza del Dirigente di durata superiore a 60 giorni, la Direzione Generale della Funzione Pubblica, sentito il Direttore di Dipartimento competente o il Dirigente con funzioni di Capo del Personale nel caso di Enti del Settore Pubblico Allargato, promuove l'attivazione di sostituzione, preferibilmente in favore di personale già alle dipendenze della medesima Unità Organizzativa, che abbia maturato tre anni di servizio continuativo in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesta laurea quinquennale o di vecchio ordinamento o in favore di personale del Settore Pubblico Allargato, in possesso del titolo di studio richiesto per la posizione da ricoprire, purché abbia maturato tre anni di servizio continuativo in altra posizione per l'accesso alla quale è richiesto il diploma di laurea quinquennale o di vecchio ordinamento.
3. Le procedure ed i criteri per il conferimento delle sostituzioni di cui al comma precedente sono definiti da apposito regolamento ai sensi dell'art. 13 della legge qualificata n.186/2005 su proposta della Direzione Generale della Funzione Pubblica.

Art.21***(Incarichi di staff)***

1. Il Dirigente, in organico o con contratto a tempo determinato in corso di validità e fino alla sua naturale scadenza, può essere chiamato a svolgere, contestualmente alla direzione dell'Unità Organizzativa o in via esclusiva, su disposizione del Congresso di Stato, funzioni di consulenza, di studio e ricerca, di controllo o altri incarichi specifici.
2. L'attività di cui al comma che precede può essere affidata:
 - a. nel caso in cui l'Amministrazione per l'attuazione di particolari progetti intenda avvalersi di personale dirigente dotato di specifica competenza e professionalità.
 - b. in caso di ristrutturazione e riorganizzazione attivata dalla Pubblica Amministrazione che comporti la modifica o la soppressione dell'Unità Organizzativa cui è assegnato il Dirigente o la posizione dirigenziale ricoperta. In questo caso, il Dirigente ha priorità nell'assegnazione delle posizioni dirigenziali rese vacanti, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti e delle capacità professionali acquisite in precedenti esperienze;
 - c. nei casi di temporanea incompatibilità o in presenza di situazioni che non consentano la prosecuzione dell'assegnazione senza pregiudizio per l'Amministrazione.
 - d. su richiesta del Dirigente, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione.

Art.22***(Valutazione amministrativo-gestionale)***

1. La valutazione dell'azione amministrativo-gestionale della funzione dirigenziale mira a stimare il grado di efficacia, efficienza ed economicità del Dirigente nella direzione dell'Unità Organizzativa, allo scopo di elaborare strategie di miglioramento dell'azione amministrativa.
2. Con decreto delegato saranno definite le modalità, i criteri e le competenze, il procedimento per la valutazione della prestazione dei Dirigenti, con le finalità di:
 - a. migliorare la prestazione dei dirigenti in relazione a quanto previsto dal relativo profilo di ruolo;
 - b. effettuare la valutazione del periodo di prova;
 - c. definire la retribuzione di risultato.

Art.23***(Norme transitorie)***

1. Fino alla nomina e all'insediamento degli organi che saranno previsti dalla riforma della Pubblica Amministrazione, le attribuzioni previste dalla presente legge in capo al Dipartimento e Direzione Generale della Funzione Pubblica da un lato, e ai Direttori di Dipartimento dall'altro, sono di competenza rispettivamente del Capo del Personale e dei Coordinatori di Dipartimento.

Art.24***(Norma di coordinamento)***

1. Le norme di cui alla presente legge costituiscono disciplina speciale rispetto a quelle di pubblico impiego, le quali si applicano se ed in quanto compatibili e per quanto non espressamente previsto. Sono fatte salve le norme speciali previste per gli Enti del Settore Pubblico Allargato ad integrazione ed eventuale deroga delle norme di cui alla presente legge.

Art.25***(Abrogazioni)***

1. Sono abrogate la Legge 23 ottobre 1990 n. 118 e tutte le altre norme con essa in contrasto.

Art.26***(Entrata in vigore)***

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua legale pubblicazione.